

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00518/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2022, proposto da

Francesca Cottafava, rappresentata e difesa dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Scialoia n. 52;

***contro***

Comune di Genova, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Chiesa e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Francesca De Luca, Davide Ettore, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento di non ammissione della ricorrente al concorso n. 42 posti di istruttore servizi amministrativi – categoria C1, indetto dalla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, indetto con Bando del 15 aprile 2022;

della “*comunicazione ai candidati ai sensi dell’art. 6 “comunicazioni ai candidati” del bando di concorso in oggetto il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 16 maggio 2022*” pubblicata il 27/06/2022 sul sito istituzionale del Comune di Genova e riportante “*l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale che hanno conseguito un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta svoltasi in data 23 giugno u.s.*”, nella parte in cui non è presente la ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compreso in particolare:

- il questionario sottoposto alla ricorrente (codice prova n. 5515322200), in particolar modo nella parte in cui sono state somministrate domande non coerenti con quanto previsto all’art. 5 del bando di concorso o, comunque, formulate in maniera erroneo o tale da risultare corrette almeno due risposte su tre (la domanda n. 16, n. 12 e n. 9);
- la nota prot. n. PG/2022/306267 del 08/08/2022 a firma del Direttore Sviluppo Personale e Formazione;
- della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Genova in data 22/08/2022, perlomeno nella parte in cui non è presente la ricorrente;
- i verbali della commissione ed in particolare il verbale del 23/06/2022 nella parte in cui la ricorrente risulta “non ammessa” alla prova orale del concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 198 del 10 ottobre 2022, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e di ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso;

Vista la memoria depositata dalla ricorrente il 22 dicembre 2022, recante istanza di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati

risultati idonei nella graduatoria finale del concorso *de quo*, pubblicata il 22 agosto 2022 sul sito istituzionale del Comune di Genova, mediante notificazione per pubblici proclami, “*ex art. 41 c.p.a., stante l’elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire tutti i loro luoghi di residenza*”;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ai fini del decidere, sia necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria di merito pubblicata il 22 agosto 2022;

che sia, inoltre, accoglibile, per l’oggettiva difficoltà di procedere nei modi ordinari, l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami presentata dalla ricorrente;

che vada, pertanto, autorizzata, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., la notificazione del ricorso, nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami”, sul sito web del Comune di Genova, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Genova, dal quale risulti:

A) 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A) 2. il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione resistente;

A) 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso;

A) 4. l'indicazione nominativa dei controinteressati;

A) 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Liguria della voce “Attività

istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”;

A) 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) in ordine alle prescritte modalità, il Comune di Genova ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dei nominativi dei controinteressati. In calce dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Liguria della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”.

Si prescrive, inoltre, che il Comune di Genova:

B) 3. non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

B) 4. rilasci entro il giorno successivo a quello della pubblicazione alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, di quanto sopra precisato, con specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

B) 5. curi che sull' *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e le ripetute indicazioni sui controinteressati.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni vengano richieste da parte ricorrente nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza ed effettuate dal Comune medesimo nel termine dei successivi 15 (quindici) giorni, con deposito della prova del compimento di tali prescritti

adempimenti entro il termine di ulteriori dieci giorni, decorrente dalla consegna dell'attestato di intervenuta pubblicazione.

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 5 maggio 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione ai controinteressati del ricorso di cui in epigrafe per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 5 maggio 2023.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

Liliana Felletti, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Giuseppe Caruso**

**IL SEGRETARIO**